

Codice A1820C

D.D. 10 novembre 2021, n. 3275

Demanio Idrico Fluviale - Pratica BISC191 - EFFETRE di Filisetti Roberto e Stefano & C. s.n.c. - Concessione demaniale per scarico acque meteoriche e reflui domestici nel rio "Croso del Prete" in località Azoglio nel comune di Crevacuore (BI).



ATTO DD 3275/A1820C/2021

DEL 10/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Demanio Idrico Fluviale – Pratica BISC191 – EFFETRE di Filisetti Roberto e Stefano & C. s.n.c. – Concessione demaniale per scarico acque meteoriche e reflui domestici nel rio “Croso del Prete” in località Azoglio nel comune di Crevacuore (BI)

Vista la domanda di concessione demaniale presentata in data 14/06/2021 (agli atti con il protocollo numero 29955/A1820C) dal Signor *omissis* nato a *omissis* il *omissis*, in qualità di legale rappresentante della Società EFFETRE di Filisetti Roberto e Stefano & C. s.n.c. con sede legale in Curino (BI) in Frazione San Martino, 5 – Codice Fiscale e partita IVA 01708070022 – finalizzata alla concessione demaniale per uno scarico di acque meteoriche e reflui domestici nel rio “Croso del Prete” in località Azoglio nel comune di Crevacuore (BI);

vista il Parere in linea idraulica rilasciato con nota Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale Biella – Vercelli n. 27529/A1820C del 11/06/2021;

preso atto che la pubblicazione della presentazione dell’istanza avvenuta in data 08/07/2021 sul n° 27 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte non ha dato adito ad alcuna osservazione o domanda concorrente;

preso atto che la pubblicazione della notizia dell’istanza all’albo pretorio del Comune di Crevacuore (BI) effettuata per 15 giorni a partire dal 24/06/2021 fino al giorno 09/07/2021, non ha dato adito ad alcuna osservazione o domanda concorrente;

visto il disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 10 novembre 2021 (Rep. n. 462);

preso atto che, come riportato nella relazione tecnica allegata all’istanza, “in prossimità del sito

produttivo non è presente una fognatura pubblica a cui collegarsi;

preso atto dei versamenti a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di € 376,00 a titolo di deposito cauzionale, di € 188,00 a titolo di canone 2021 e di spese istruttorie, relativi alla concessione di cui all'oggetto come comunicato dalla medesima società con nota registrata al nostro protocollo con n. 00049753 in data 22/10/2021;

visto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo previsti dall'articolo 2 del regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 86 e 89 del Decreto legislativo n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- art. 59 della L.R. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- L.R. 12/2004: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";
- regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011: "Prime disposizioni per il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni";
- L.R. 23/08: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"

DETERMINA

1. di concedere alla Società EFFETRE di Filisetti Roberto e Stefano & C. s.n.c. con sede legale in Curino (BI) in Frazione San Martino, 5 – Codice Fiscale e partita IVA 01708070022 l'occupazione di area demaniale per uno scarico di acque meteoriche e reflui domestici nel rio "Croso del Prete" in località Azoglio nel comune di Crevacuore (BI) come da Parere in linea idraulica rilasciato con nota Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale Biella – Vercelli n. 27529/A1820C del 11/06/2021 e come individuato negli elaborati tecnici allegati all'istanza e meglio descritti nel disciplinare citato in premessa;
2. di accordare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al 31/12/2029, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
3. di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 188,00 e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

5. di dare atto che sono stati introitati l'importo di Euro 376,00 a titolo di deposito cauzionale infruttifero sul capitolo 64730 del bilancio 2021, l'importo di Euro 188,00 per canone demaniale 2021 sul capitolo 30555 del bilancio 2021 e l'importo di Euro 50,00 per canone spese istruttorie sul capitolo 31225 del bilancio 2021.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto, dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Il funzionario estensore
Dott. Alberto Mugni

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, pubblicati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. BISC191_Disciplinare_Firmato_Rep_462_-_10_Novembre_2021.pdf

Allegato 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



70

NOV. 2021

regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale della Società EFFETRE DI FILISETTI ROBERTO E STEFANO & C. S.n.c. con sede legale a Curino (BI) in via Frazione San Martino 51.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Vercelli li, 10 NOV. 2021

Firma del concessionario (1)

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Per l'Amministrazione concedente

II RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Giorgetta LIARDO

[Handwritten signature]

(1) L'autenticità della firma del concessionario deve essere accertata ai sensi del D.P.R. 28/1/2000 n. 445 (attraverso esibizione e allegazione all'atto di copia fotostatica del documento di identità oppure con dichiarazione del funzionario ricevente)

Pratica BISC191 – EFFETRE DI FILISETTI ROBERTO E STEFANO & C. S.n.c. –

Disciplinare di concessione demaniale per lo scarico di acque meteoriche e fognarie nel

“Rio Croso del Prete” in comune di Crevacuore (BI)

Rep. n° 462 del 10/11/2021

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui è vincolata la concessione demaniale in sanatoria per lo scarico di acque meteoriche e fognarie nel “Rio Croso del Prete” in comune di Crevacuore (BI), ai sensi del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante “Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)”, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come “Regolamento regionale”, richiesta dal Sig. FILISETTI ROBERTO, nato a Cossato (BI) 03/08/1965, in qualità di legale rappresentante della Società EFFETRE DI FILISETTI ROBERTO E STEFANO & C. S.n.c. con sede legale a Curino (BI) in via Frazione San Martino 51 – Codice Fiscale e Partita IVA 01708070022.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni a cui è subordinata la concessione demaniale per lo scarico di acque meteoriche e fognarie nel “Rio Croso del Prete” in comune di Crevacuore (BI).

La concessione è accordata fatte salve le competenze d'ogni altro Ente o Amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

La realizzazione delle opere, oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione, devono avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nel Parere in Linea Idraulica, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli, con nota n. 27529/A1820C in data 11/06/2021, allegata al presente disciplinare per farne parte integrante.

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario dalla data della determina di concessione fino al 31/12/2029.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso d'occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non

siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità.

Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di € 188,00. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione di € 376,00 pari a due annualità del canone.

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osta, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione